

Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018 e successive modificazioni

(aggiornato ai sensi degli Orientamenti della European Banking Authority del 24.2.2022 sull'esclusione relativa alle reti limitate)

Attuazione dell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento

FAQ

Soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata (c.d. "strumenti privati")

1. È possibile effettuare le segnalazioni di cui al Provvedimento in lingua inglese?

Le segnalazioni alla Banca d'Italia vanno effettuate in lingua italiana. Per completare le informazioni trasmesse è ammesso il rinvio ad altra documentazione redatta in inglese.

2. È obbligatorio l'utilizzo della PEC per trasmettere le segnalazioni di cui al Provvedimento?

L'utilizzo della Posta elettronica certificata (PEC) è equiparato a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche un operatore con sede all'estero che offra in Italia servizi basati su strumenti a spendibilità limitata è tenuto, in linea di principio, a dotarsi di un indirizzo PEC con le modalità organizzative ritenute più idonee. In casi particolari, e previo contatto diretto con la Banca d'Italia, è possibile inviare una mail all'indirizzo ssd@pec.bancaditalia.it; in questo caso l'invio della mail dovrà essere accompagnato dall'invio dei dati mediante una raccomandata con ricevuta di ritorno. Sarà cura del mittente assicurare la piena coincidenza di quanto inviato via mail con quanto trasmesso tramite raccomandata; i documenti inviati con modalità cartacea dovranno riportare la dicitura: "la presente documentazione è conforme a quella trasmessa via mail e costituisce l'originale".

3. Cosa si intende per "formato che assicura integrità e inalterabilità" (si veda art. 2.4) delle informazioni e dei dati da trasmettere ai sensi del Provvedimento?

Per "formato che assicura integrità e inalterabilità delle informazioni da trasmettere" ai sensi del Provvedimento si intende un formato pdf imm modificabile. Al fine di agevolare il trattamento automatizzato dei dati è necessario procedere alla trasmissione delle informazioni anche in formato xls avendo cura di assicurare la piena coincidenza del formato xls con quello pdf, che dovrà riportare la dicitura: Il modulo in formato pdf è conforme a quello trasmesso in formato xls e costituisce l'originale. Al [link](#) è disponibile il modulo xls da compilare per la segnalazione, il modulo pdf è allegato al Provvedimento (ALLEGATO A1).

4. Da chi possono essere effettuati i controlli di conformità delle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 2.1, lettera ii)?

La certificazione delle informazioni trasmesse ai sensi del Provvedimento può essere effettuata dalla struttura interna alla quale, in base all'organizzazione interna dell'operatore, è affidato il controllo di conformità alle norme. Può quindi trattarsi, ad esempio, del compliance officer o del compliance manager.

5. È possibile procedere a una notifica cumulativa in caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata con caratteristiche simili?

Nel caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata è possibile procedere a una notifica cumulativa; la soglia di 1 milione di euro andrà calcolata tenendo in considerazione (cumulando) il valore delle operazioni riferibili a tutti gli strumenti emessi, distinto per singolo Stato membro in cui si trovano gli utilizzatori dello

strumento di pagamento. Nella segnalazione potranno essere rappresentate in modo indifferenziato le caratteristiche comuni a tutti gli strumenti emessi mentre dovranno essere segnalate separatamente le informazioni di cui all'allegato A.1, lettere d), e) ed f).

- 6. Nel caso di strumenti prepagati a spendibilità limitata, ai fini della valutazione della sussistenza dell'obbligo di comunicazione, il superamento della soglia di 1 milione di euro nel periodo indicato deve essere riferito agli importi caricati sullo strumento o alle transazioni effettuate (importi spesi) per il suo tramite?**

Il Provvedimento fa esplicito riferimento al valore complessivo delle operazioni eseguite ai fini della valutazione della sussistenza dell'obbligo di comunicazione, pertanto la segnalazione dovrà prendere a riferimento gli importi spesi in ciascuno Stato membro in cui si trovano gli utilizzatori degli strumenti di pagamento emessi e qualora la soglia prevista da tale articolo sia superata nello Stato membro in questione.

- 7. In caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata, come deve essere calcolata la soglia di 1 milione di euro di valore di operazioni di pagamento al superamento del quale scatta l'obbligo di segnalazione?**

Nel caso di emissione di più strumenti a spendibilità limitata la soglia di 1 milione di euro andrà calcolata tenendo in considerazione (cumulando) il valore delle operazioni riferibili a tutti gli strumenti emessi, distinto per singolo Stato membro in cui si trovano gli utilizzatori dello strumento di pagamento.

- 8. Un operatore italiano, che emette in Italia strumenti a spendibilità limitata, può far utilizzare ai propri clienti detti strumenti anche negli altri Stati membri dell'UE? Viceversa, un emittente estero, senza stabile organizzazione o sede secondaria in Italia, può consentire ai propri clienti di utilizzare strumenti a spendibilità limitata emessi in altri Stati membri dell'UE presso soggetti italiani? In tali casi a quale autorità deve essere inviata la notifica?**

In linea di principio, la natura di spendibilità limitata di uno strumento non esclude, di per sé, l'utilizzo di detto strumento in diversi Stati membri; pertanto è consentito agli emittenti comunitari di far utilizzare ai propri clienti gli strumenti in più Stati membri.

In caso di utilizzo cross border di uno strumento a spendibilità limitata è tuttavia necessario che l'emittente invii una notifica all'autorità competente di ciascuno Stato membro in cui presta i propri servizi, qualora la soglia di 1 milione di euro sia stata superata nello Stato membro in questione nell'anno solare antecedente.

- 9. Devono essere notificati anche i buoni carburante?**

Per garantire un'applicazione omogenea della normativa, è necessario applicare la stessa disciplina a strumenti che hanno la medesima funzione economica, indipendentemente dal supporto o dalla tecnologia utilizzati. La PSD2 considera tra gli strumenti di pagamento che rientrano nella limited network exclusion anche le "carte carburante"; per analogia, si ritiene quindi che vadano notificati anche i "buoni carburante".

- 10. Qual è il termine entro cui devono essere effettuate le segnalazioni di cui al Capitolo II del provvedimento da parte dei soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata?**

Il Provvedimento prevede l'invio delle segnalazioni entro il 30 aprile successivo all'anno solare di riferimento (anche nel caso in cui l'operatività sia riferita solo ad una frazione dell'anno); tuttavia, qualora in tale data non siano disponibili dati definitivi (perché, ad esempio, non risulta ancora approvato il bilancio), si potranno inviare dati provvisori (anche non certificati) cui dovrà far seguito l'invio dei dati definitivi (certificati) non appena disponibili e comunque non oltre il successivo 30 giugno. Di tale circostanza dovrà essere fatta esplicita menzione in fase di trasmissione.

Dal corrente anno 2022, il Provvedimento, aggiornato ai sensi degli Orientamenti EBA sugli strumenti a spendibilità limitata, prevede che la notifica debba essere inviata dall'emittente una sola volta. Una nuova notifica aggiuntiva dovrà essere inviata alla Banca d'Italia solo in caso di modifiche sostanziali delle informazioni che erano state fornite nella notifica iniziale.

Unicamente per l'anno 2022, gli emittenti che beneficiano dell'esclusione e hanno già inviato una segnalazione, devono inviare una notifica "ad hoc" entro il 1° settembre 2022 che illustri nuovamente l'operatività posta in essere e la sua riconducibilità, alla luce di quanto previsto dai citati Orientamenti EBA, al perimetro di esclusione.

Fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica

1. Qual è il termine entro cui devono essere effettuate le segnalazioni di cui al Capitolo III provvedimento da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica?

Il Provvedimento fa riferimento al termine di 120 giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio; la data di approvazione del bilancio può essere considerata come dies a quo per il calcolo del suddetto periodo.